

Onorevole Collegio,

richiamato il mio parere del steso in calce alla proposta di concordato del, svolgerò in questa sede un esame formale e di merito della proposta stessa.

Esame formale

Sulla proposta di concordato il comitato dei creditori ha espresso all'unanimità parere favorevole (art. 125, co. 1, l. fall.). Indi la proposta è stata comunicata a tutti i creditori mediante lettera raccomandata del Sono state raggiunte le maggioranze, previste dall'art. 128 l. fall., con riferimento sia al numero dei creditori, sia all'ammontare dei loro crediti: in particolare hanno espresso il loro consenso

....., come risulta dal verbale ex art. 125, co. 2, l. fall., del, in calce al quale il G.D. ha ordinato la trasmissione degli atti al P.M. e la pubblicazione dell'ordinanza per affissione, avvenuta il

Esame di merito

A tal fine ho aggiornato il prospetto del fabbisogno e delle disponibilità del concordato onde verificarne l'eseguitività.

Disponibilità del concordato

euro

– Somme disponibili presso la banca del fallimento compresi interessi maturandi fino al
– Libretto di deposito al portatore compresi interessi maturandi fino al
– Offerta per la vendita di da parte di
Totale disponibilità del concordato	<u>.....</u>

Fabbisogno del concordato

– Compenso del curatore (D.M. 28 luglio 1992, art. 2, co. 2) sull'ammontare complessivo di quanto attribuito ai creditori euro
– Spese generali 5%
– Contributo previdenziale 2% e Iva 20%
– Spese di giustizia e amministrazione già anticipate
– Spese fino alla chiusura della procedura
– Spese del campione fallimentare
– Ammontare spettante ai creditori privilegiati come da stato passivo aggiornato
Totale fabbisogno del concordato	<u>.....</u>

Riepilogo

Disponibilità del concordato
Fabbisogno del concordato
Somma disponibile per i creditori chirografari (A)
Creditori chirografari come da stato passivo aggiornato (B)
Percentuale prevista per i creditori chirografi (B : A x 100)%

Per contro, in caso di prosecuzione del fallimento, sia pur in via approssimativa, possono prevedersi i seguenti risultati:

– somme realizzabili dalle attività immobiliari
– <i>idem</i> , dalle attività mobiliari
– disponibilità liquide attuali
– interessi sui depositi fallimentari	<u>.....</u>
Totale somme ripartibili
a dedurre:	
– spese di giustizia	–
– compenso del curatore (compreso c.p. e Iva)	–
– creditori privilegiati come da stato passivo aggiornato	–
– interessi loro spettanti	<u>–</u>
Somma disponibile per i creditori chirografari (A)	<u>.....</u>
Creditori chirografari come da stato passivo aggiornato (B)	<u>.....</u>
Percentuale prevista per i creditori chirografi (B : A x 100)%

Ritengo inoltre che al riparto finale non potrà provvedersi prima del

Permane pertanto la convenienza dei creditori alla chiusura della procedura per concordato fallimentare anziché per riparto finale al termine della normale procedura di liquidazione dei beni, come evidenziato nel precedente parere.

Occorre inoltre tenere conto della maggiore alea che grava sulla normale liquidazione fallimentare rispetto a quella relativa all'esecuzione del concordato fallimentare, in considerazione delle garanzie che assistono quest'ultimo procedimento.

Conclusioni

Non essendo a conoscenza di fatti ostativi all'omologazione ed esecuzione del concordato, esprimo pertanto definitivo parere favorevole ai sensi dell'art. 129, ult. co., l. fall.

Con osservanza.

.....,

Il Curatore
(dott.)